

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 17 gennaio 2007

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
MARINA AMORUSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI
CINZIA CALAPAI
IVANA CALISTI ⁽¹⁾
PIETRO CAPPÀ ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
DANIELA DELLEPIANE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
GOFFREDO GIORDANO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE GIRARDI
FABRIZIO GNECCO
MONIA MARTINELLI
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
BARBARA MIGLIAU
FLAVIO MORSILLO
MATTEO MICHELE MUSI ⁽¹⁾⁽²⁾
TONY PRATA ⁽¹⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
LUCA TEMPESTA
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 – VIA PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

CIRCOLARE N. 1/2007

Oggetto: Legge Finanziaria 2007 – Primi chiarimenti.

1 PREMESSA

La Legge n. 296 del 27.12.2006 (la c.d. “Legge Finanziaria” per il 2007) è entrata in vigore il **1° gennaio 2007**.

La presente circolare intende passare in rassegna le principali novità contenute in tale provvedimento, riservandoci di approfondire i temi di maggiore interesse in successive circolari.

2 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI

2.1 L'ULTERIORE RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'IRPEF

Dal periodo d'imposta 2007, viene effettuata un'ulteriore riforma dell'IRPEF, mediante:

- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, come riportato nella successiva tabella;
- l'abolizione delle deduzioni dal reddito complessivo per tipologia di reddito (c.d. "no tax area"), sostituite da un sistema di detrazioni d'imposta;
- l'abolizione delle deduzioni dal reddito complessivo per carichi di famiglia e “badanti” (c.d. "family no tax area"), anch'esse sostituite da un sistema di detrazioni d'imposta; a determinate condizioni, le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai soggetti non residenti in Italia e ai cittadini extracomunitari;
- l'abolizione del contributo di solidarietà del 4% sui redditi superiori a 100.000,00 euro (“assorbito” dalle nuove aliquote);
- la previsione di una “clausola di salvaguardia” per il TFR e gli altri emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, soggetti a tassazione separata, con possibilità quindi di applicare la disciplina in vigore al 31.12.2006, se più favorevole; nessuna “clausola di salvaguardia” è prevista, per il periodo d'imposta 2007, in relazione alle altre tipologie di reddito (tassate in forma ordinaria o separata).

Vengono conseguentemente modificate le norme in materia di:

- determinazione della base imponibile IRPEF, sia per i soggetti residenti che per i non residenti;
- determinazione dell'IRPEF netta dovuta;
- effettuazione delle ritenute.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

2006			2007		
SCAGLIONI REDDITO IMPONIBILE (euro)	DI (in)	ALIQUOTA	SCAGLIONI REDDITO IMPONIBILE (euro)	DI (in)	ALIQUOTA
Fino a 26.000,00		23%	Fino a 15.000,00		23%
Oltre 26.000,00 e fino a 33.500,00		33%	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00		27%
Oltre 33.500,00 e fino a 100.000,00		39%	Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00		38%
Oltre 100.000,00		43% (39% + contributo solidarietà 4%)	Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00		41%
			Oltre 75.000,00		43%

2.2 LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

Le altre principali novità in materia di IRPEF sono:

- la proroga al periodo d'imposta 2006 (modello 730/2007 o UNICO 2007) della detrazione dall'IRPEF lorda, nella misura del 19%, delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo dell'onere fino a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;
- la previsione di ulteriori detrazioni d'imposta per oneri (canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, spese per attività sportiva dilettantistica, costi per l'acquisto di un personal computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche, costi per l'acquisto di televisori digitali, la sostituzione di frigoriferi e congelatori, la riqualificazione energetica degli edifici e l'installazione di motori ad elevata efficienza);
- l'ulteriore proroga, per l'anno 2007, del limite di 3.615,20 euro di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria integrativa;
- la riforma della previdenza complementare, con limiti più favorevoli per la deducibilità di contributi e premi versati ai fondi pensione; la deducibilità viene estesa alle forme di previdenza complementare estere ubicate di determinati Stati;
- l'ulteriore proroga, per l'anno 2007, della parziale tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "transfrontalieri"; pertanto, anche per quest'anno, i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente 8.000,00 euro;
- la proroga della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno del settore no profit e al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria.

2.3 LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADDIZIONALI IRPEF

Tra le principali novità in materia di addizionali IRPEF si segnalano:

- lo "sblocco" degli aumenti delle addizionali IRPEF regionali e comunali;
- la proroga, a regime, dell'aumento automatico dell'addizionale regionale IRPEF, in presenza di deficit del Servizio sanitario;
- l'introduzione dell'aumento automatico anche dell'addizionale comunale IRPEF, in caso di mancato rispetto del "patto di stabilità interno";
- le altre modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, in particolare:
 - la possibilità di deliberare aliquote fino allo 0,8% (prima 0,5%), senza limiti all'incremento annuale;

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- la rilevanza del domicilio fiscale al 1° gennaio per individuare il Comune beneficiario e la relativa aliquota applicabile;
- la riscossione dell'addizionale tramite versamenti a saldo e in acconto; in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati, l'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta in forma rateale, oppure in unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- il versamento diretto ai Comuni dell'addizionale (dopo che saranno stati approvati i relativi codici tributo).

3 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

In materia di IVA, si segnalano le seguenti novità:

- l'estensione delle categorie di operazioni per le quali l'IVA si applica con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge"), ossia in capo al cessionario/committente, anziché al cedente/prestatore (nella specie, cessioni di telefonini, personal computer, materiali e prodotti lapidei);
- la detraibilità dell'IVA (per il 2007, nella misura ridotta del 50%) relativa alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute da imprenditori o professionisti in relazione alla partecipazione a convegni, congressi e simili;
- il riconoscimento del diritto di rimborso del credito IVA trimestrale per i soggetti passivi non residenti, identificati ai fini IVA in Italia attraverso la "registrazione diretta" o la nomina del rappresentante fiscale;
- il nuovo criterio territoriale delle prestazioni di intermediazione su beni mobili, applicabile non solo quando l'operazione intermediata ha natura intracomunitaria, ma anche qualora si tratti di operazione "interna".

4 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

4.1 LA PROROGA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

È stata prorogata al 31.12.2007 la detrazione dall'IRPEF lorda del 36% delle spese sostenute per l'effettuazione di taluni interventi di recupero edilizio.

L'agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

Agevolazioni non prorogate

Non sono invece state prorogate:

- la detrazione del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie;
- la detrazione del 36% delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di tutela, manutenzione e salvaguardia di aree boschive contro i rischi di dissesto idrogeologico.

4.2 LE NUOVE DETRAZIONI D'IMPOSTA

La legge Finanziaria 2007 introduce:

- una detrazione dalle imposte dirette pari al 55% delle spese, sostenute nel 2007, per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (es. sostituzione di infissi e caldaie, installazione di pannelli solari);
- la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede in relazione a contratti stipulati ai sensi della L. 431/98. La detrazione:
 - è concessa a determinate condizioni (distanza tra la città di residenza anagrafica e quella sede dell'università pari ad almeno 100 Km, ecc.);
 - spetta fino ad un importo massimo dei canoni di 2.633,00 euro.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

4.3 LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Tra le altre novità in materia di imposte dirette si segnalano:

- la soppressione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20% sulle plusvalenze per le cessioni di terreni edificabili effettuate al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali o soggetti non residenti senza stabili organizzazioni in Italia;
- l'introduzione della ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio alle imprese appaltatrici di opere o servizi;
- l'introduzione di nuovi regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile in favore delle società agricole e delle società costituite da imprenditori agricoli.

4.4 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Tra le principali novità in materia di imposte indirette si segnalano:

- la proroga al 31.12.2007 del regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) alle prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; l'agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura;
- l'estensione della facoltà di richiedere al notaio che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengano applicate, anziché sul corrispettivo indicato in atto, sul valore catastale, a tutte le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in cui in veste di acquirente figura una persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, indipendentemente dalla qualificazione del venditore;
- l'introduzione, in capo ai mediatori immobiliari, dell'obbligo di presentare per la registrazione, entro i termini di legge (20 giorni per i contratti preliminari, c.d. compromessi; 30 giorni per i contratti di locazione) le scritture private non autenticate concluse dalle parti a seguito della loro attività di intermediazione; i mediatori sono solidalmente responsabili per le imposte dovute in relazione a tali atti;
- l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione consistente nell'applicazione dell'imposta di registro con aliquota pari all'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168,00 euro per ciascuna imposta) all'acquisto di terreni e fabbricati ricadenti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata anche di iniziativa privata (e non solo di iniziativa pubblica).

4.5 LE NOVITÀ IN MATERIA DI ICI

Tra le principali novità in materia di ICI si segnalano:

- l'introduzione dell'obbligo di indicare:
 - nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2007, l'ammontare dell'ICI dovuta per ciascun fabbricato per l'anno precedente;
 - nelle dichiarazioni dei redditi da presentare negli anni successivi, l'ammontare dell'ICI pagata per ciascun fabbricato ed i relativi dati identificativi (indirizzo, estremi catastali);
- l'introduzione della presunzione in base alla quale, salvo prova contraria, costituisce abitazione principale a fini ICI quella di residenza anagrafica;
- la modifica da tre a cinque anni del termine entro il quale richiedere il rimborso dell'ICI indebitamente versata.

5 LE NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La Finanziaria 2007 modifica ulteriormente la disciplina degli studi di settore.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

5.1 LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE

Al fine di mantenere la rappresentatività rispetto alla realtà economica, gli studi di settore sono sottoposti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell'ultima revisione.

5.2 LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che:

- hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 7,5 milioni di euro, ovvero al limite stabilito per ciascuno studio di settore;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

In caso di cessazione dell'attività, l'esclusione dagli studi di settore è comunque subordinata al mancato riavvio della medesima attività da parte del contribuente entro sei mesi dalla cessazione. Inoltre, l'esclusione non opera quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Le nuove cause di esclusione trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007, ad esclusione di quella relativa all'inizio/cessazione dell'attività che ha effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.

5.2.1 I soggetti con periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi

È stata eliminata la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prima operante nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

La modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007.

5.2.2 Gli indicatori di normalità economica per i soggetti esclusi

Nei confronti dei soggetti esclusi dagli studi di settore sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza:

- di ricavi non dichiarati;
- di rapporti di lavoro irregolare.

Inoltre, in caso di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria o di non normale svolgimento dell'attività, potrà essere richiesta la compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

5.2.3 Il primo periodo di esercizio dell'attività per alcuni soggetti IRES

Nei confronti delle società di capitali residenti sono definiti – con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività – appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività stessa.

Tali indicatori – da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 – sono approvati entro il 28.2.2007 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, anche per settori economicamente omogenei.

Nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti, è programmata una specifica attività di controllo sulla base di appositi criteri selettivi.

5.3 L'ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

La nuova disciplina consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore qualora "l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

Il Legislatore ha inteso, in tal modo, rafforzare la valenza presuntiva degli studi di settore, attribuendo allo scostamento natura di presunzione legale.

Al riguardo non è prevista una specifica decorrenza; il timore è che l'Agenzia delle Entrate consideri tale disposizione quale norma di natura procedimentale, in quanto tale applicabile retroattivamente già dal 2006.

Limiti all'attività di accertamento – Congruità e franchigia

Gli Uffici non possono procedere ad accertamento analitico-induttivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano – anche a seguito di adeguamento – ricavi o compensi congrui e coerenti sulla base dei nuovi indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000,00 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Viene, in tal modo, prevista una sorta di franchigia che limita l'attività di accertamento.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

La disposizione in commento non trova applicazione qualora siano irraggiungibili le nuove sanzioni “maggiorate” previste nei casi:

- di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Da ultimo, si osserva che, in caso di rettifica, gli Uffici devono evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che portano a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente i ricavi/compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

5.4 LE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA O IRREGOLARE INDICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

Vengono inasprite le sanzioni amministrative ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP applicabili nei casi:

- di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La misura delle sanzioni minime e massime è elevata del 10%, a condizione che il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito dichiarato.

6 LE NOVITÀ IN MATERIA DI REGIME FISCALE DEI VEICOLI

La Finanziaria 2007 ha differito dal 2006 al 2007 l'incremento del fringe benefit tassato in caso di uso promiscuo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ovvero dell'amministratore.

A partire dal mese di gennaio 2007, pertanto, tale utilizzo dell'autovettura determina un compenso in natura pari alla percorrenza convenzionale di 7.500 Km calcolata sulle tariffe ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore.

È invece confermata la retroattività al 2006 delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali. Quindi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 3.10.2006 (2006 per gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare), tali costi sono generalmente indeducibili.

Restano deducibili:

- il 100% dei costi relativi alle autovetture utilizzate come esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa ovvero adibite ad uso pubblico;
- i costi corrispondenti al reddito di lavoro tassato in capo al dipendente;
- l'80% dei costi relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti nel limite del costo di acquisto di 25.822,24 euro.

Per i professionisti la deducibilità è limitata ad un solo veicolo nella misura del 25%. Per tali soggetti il limite alla rilevanza fiscale del costo di acquisto è di 18.075,99 euro.

7 LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

Con riferimento al reddito d'impresa, la legge Finanziaria 2007 prevede, tra l'altro:

- ulteriori modifiche alla disciplina delle società non operative;
- la “sanatoria” sull'ineducibilità dei costi da “paradisi fiscali”;
- l'eliminazione della possibilità di valutare al costo, ai fini fiscali, le opere di durata ultrannuale;
- la deducibilità in 6 quote costanti delle spese di ripristino o di sostituzione e delle altre spese di manutenzione ordinaria dei beni gratuitamente devolvibili che eventualmente eccedano gli accantonamenti già dedotti;
- la deducibilità limitata all'80% per le spese di telefonia sia fissa (in precedenza deducibile senza limitazioni) che mobile (in precedenza deducibile nella misura del 50%).

7.1 LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

La Finanziaria 2007 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle c.d. “società non operative”, già oggetto di rivisitazione ad opera del DL 223/2006 (convertito nella L. 248/2006).

Tra le principali novità, si segnalano:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- la riduzione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo per i fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- l'introduzione di una specifica disciplina agevolativa per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società che risultino non operative per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006;
- la previsione esplicita di una "base imponibile" minima ai fini IRAP.

7.1.1 I fabbricati a destinazione abitativa

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 296/2006, per i beni immobili a destinazione abitativa acquistati nell'esercizio e nei due precedenti, o rivalutati nel medesimo ambito temporale:

- la percentuale da applicare per la determinazione dei ricavi minimi scende dal 6% al 4% (di fatto, tornando alla misura "ante" DL 223/2006);
- la percentuale da applicare per calcolare il reddito minimo presunto scende dal 4,75% al 3% (anche in questo caso, tornando alla misura precedentemente vigente).

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, inoltre, la percentuale da applicare per la determinazione dei ricavi minimi viene portata dal 6% al 5%.

7.1.2 Lo scioglimento agevolato e la trasformazione in società semplice

La Finanziaria 2007 ha previsto una specifica disciplina agevolativa per le società che risultino "non operative" per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 e che deliberino, entro il 31.5.2007, lo scioglimento anticipato o la trasformazione in società semplice. In tali casi:

- sul reddito del periodo di liquidazione e sulle plusvalenze che emergono a seguito della trasformazione è applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 25%;
- per i beni immobili, i redditi possono essere determinati utilizzando, in luogo del corrispettivo di cessione o del valore normale di assegnazione, il valore ottenuto attraverso l'applicazione dei moltiplicatori catastali;
- le assegnazioni ai soci di beni non sono considerate cessioni ai fini IVA e sono assoggettate ad imposta di registro proporzionale nella misura dell'1%.

7.1.3 La rilevanza del reddito minimo ai fini IRAP

La base imponibile IRAP deve risultare non inferiore al reddito minimo, aumentato:

- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.

7.2 LA "SANATORIA" SULL'INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA "PARADISI FISCALI"

La Finanziaria 2007 elimina la sanzione impropria dell'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in "paradisi fiscali", in caso di mancata indicazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa o incompleta indicazione separata in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione;
- con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

Sanatoria delle violazioni commesse prima dell'1.1.2007

Le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'1.1.2007, a condizione che il contribuente fornisca la prova:

- che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva;
- ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Resta in tal caso ferma l'applicazione della sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro prevista dall'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97.

8 LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI PROFESSIONISTI

Relativamente ai professionisti, vengono modificate:

- sia le regole di determinazione del reddito;
- sia le disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi.

8.1 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

Nel dettaglio, vengono previste:

- la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai beni immobili strumentali (continuano tuttavia ad essere indeducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione di tali beni a finalità extra-professionali);
- la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli stessi immobili (limitatamente ai beni la cui acquisizione sia intervenuta nel periodo 1.1.2007–31.12.2009);
- la deducibilità, in misura pari all'80%, delle spese (es. quote di ammortamento, canoni di leasing, ecc.) relative agli impianti di telefonia fissa e mobile.

8.2 LE NUOVE DECORRENZE DEI LIMITI DI TRACCIABILITÀ

Viene prorogata al 30.6.2008 l'applicazione della soglia di 1.000,00 euro, a partire dalla quale i professionisti devono riscuotere i propri compensi esclusivamente tramite strumenti finanziari tracciabili (es. assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito, ecc.).

Pertanto, il suddetto obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

- 1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (prima 30.6.2007);
- 500,00 euro, dall'1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2009 (prima 30.6.2008);
- 100,00 euro, dall'1.7.2009 (prima 1.7.2008).

9 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

In materia di IRAP, la legge Finanziaria 2007 prevede:

- l'introduzione di nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP, a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (c.d. "cuneo fiscale"); tali deduzioni sono fruibili in alternativa a quelle già esistenti;
- il "potenziamento" della deduzione per l'incremento della base occupazionale, nell'ipotesi dell'assunzione di lavoratrici donne in possesso di alcuni requisiti da destinare ad unità produttive ubicate in determinate aree svantaggiate;
- la proroga, anche per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2006 (2006, per i soggetti "solari"), dell'aliquota IRAP dell'1,9% applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo, nonché alle cooperative di piccola pesca e ai loro consorzi;
- lo "sblocco" delle maggiorazioni delle aliquote IRAP, deliberate successivamente al 29.9.2002 e che non siano confermate delle aliquote in vigore per il 2002;
- la proroga, a regime, della disposizione che statuisce l'aumento automatico dell'aliquota d'imposta in quelle Regioni che, entro il 31 maggio, non abbiano adottato i provvedimenti necessari per il "ripianamento" dei disavanzi di gestione.

Le ulteriori deduzioni dalla base imponibile (c.d. riduzione del "cuneo fiscale")

Nel dettaglio, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, viene prevista la deducibilità dalla base imponibile IRAP:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- di un importo massimo pari a 5.000,00 euro, su base annua (per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo massimo deducibile è elevato fino a 10.000,00 euro, su base annua);
 - dell'importo complessivo dei contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS).
- Per il 2007, la decorrenza delle deduzioni è prevista in modo "graduale".*

Il limite massimo del beneficio per ogni dipendente

Viene peraltro previsto un limite massimo all'importo delle deduzioni (sia quelle già esistenti, sia quelle introdotte dalla Finanziaria 2007) fruibile con riferimento a ogni dipendente. In particolare, l'ammontare deducibile non può eccedere la somma:

- della retribuzione;
- degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

10 LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

A breve distanza dalla conversione in legge del DL 262/2006 (operata dalla L. 286/2006), con cui sono state reintrodotte nel nostro ordinamento le imposte di successione e donazione, la Finanziaria 2007 interviene nuovamente in materia.

10.1 L'INTRODUZIONE DI ULTERIORI FRANCHIGIE

Il DL 262/2006 ha previsto una franchigia pari a 1.000.000,00 di euro, per ogni beneficiario, in relazione ai trasferimenti realizzati a favore del coniuge o di parenti in linea retta.

La Finanziaria 2007 ha aggiunto:

- una franchigia per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle del disponente;
- una franchigia per i trasferimenti effettuati a favore di soggetti portatori di handicap grave.

10.1.1 La franchigia per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle

Viene prevista una franchigia di 100.000,00 euro, per ogni beneficiario, nel caso di trasferimenti realizzati (attraverso successione mortis causa o donazione) a favore di fratelli o sorelle.

Pertanto, i trasferimenti effettuati per donazione o successione a favore di fratelli o sorelle scontano imposta di successione o donazione, con l'aliquota del 6%, solo se il valore della singola quota attribuita ad ognuno supera 100.000,00 euro e solo sulla parte eccedente.

10.1.2 La franchigia per i trasferimenti a favore di portatori di handicap grave

I trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore di portatori di handicap grave scontano l'imposta solo se superiori a 1.500.000,00 euro, per ogni beneficiario.

Poiché tale franchigia opera indipendentemente dal grado di parentela intercorrente tra il disponente ed il beneficiario, nel caso in cui il trasferimento superi il valore di 1.500.000,00 euro, l'imposta di successione o donazione si applica, sulla parte eccedente, con le seguenti aliquote:

- 4%, nel caso in cui la persona disabile sia il coniuge o un parente in linea retta del disponente;
- 6%, nel caso in cui la persona disabile sia il fratello o la sorella del disponente, ovvero un parente fino al quarto grado, o un affine in linea retta, nonché un affine in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, in tutti gli altri casi.

10.2 L'ESENZIONE DA IMPOSTA PER I TRASFERIMENTI D'AZIENDA

Non sono soggetti ad imposta i trasferimenti d'azienda o di rami di esse, di quote sociali e di azioni, a condizione che:

- destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente;

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- trattandosi di partecipazioni o azioni in spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

La decadenza dal beneficio

Il venir meno di quest’ultima condizione determina la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere:

- l’imposta in misura ordinaria;
- una sanzione amministrativa pari al 30%;
- gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

I “patti di famiglia”

La suddetta esenzione si applica anche nel caso in cui il trasferimento d’azienda o di partecipazioni societarie sia realizzato attraverso un “patto di famiglia”.

10.3 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Viene riportato a 12 mesi il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

10.4 DECORRENZA

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 si applicano:

- alle donazioni realizzate dall’1.1.2007;
- retroattivamente, alle successioni apertesesi a partire dal 3.10.2006.

11 LE NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

11.1 LE AGEVOLAZIONI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE INDUSTRIALE

La Finanziaria 2007 ha previsto una specifica agevolazione per le società “indipendenti” che provvedono ad aggregarsi mediante operazioni di fusione, scissione o conferimento.

Viene, infatti, esplicitamente previsto che i maggiori valori iscritti nei bilanci della società incorporante o risultante dalla fusione, della società beneficiaria della scissione, ovvero della società conferitaria, siano riconosciuti fiscalmente (in deroga al principio generale di irrilevanza fiscale di tali valori).

11.1.1 I limiti al beneficio

L’agevolazione compete sino ad un massimo, in termini di maggiori valori iscritti e riconosciuti fiscalmente, di 5 milioni di euro.

11.1.2 Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione

Per beneficiare dell’agevolazione, le società che partecipano al processo di aggregazione:

- devono essere operative da almeno due anni;
- non devono fare parte dello stesso gruppo societario, né essere legate da rapporti di partecipazione.

11.2 LE AGEVOLAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI E L’ACQUISTO DI VEICOLI PIÙ ECOLOGICI

La Finanziaria 2007 prevede alcune agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi più ecologici e la rottamazione di quelli più inquinanti.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Le nuove disposizioni riprendono, con modifiche, le agevolazioni che erano contenute nel testo originario del DL 262/2006, ma soppresse in sede di conversione.

11.2.1 La sostituzione di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo

Per l'acquisto di autovetture nuove, che rispettino le direttive "Euro 4" o "Euro 5" relative alle emissioni, con conseguente rottamazione di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo appartenenti alle categorie "Euro 0" o "Euro 1", sono previsti:

- un contributo di 800,00 euro;
- l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (c.d. "bollo auto") per:
 - due annualità;
 - ovvero tre annualità, se il veicolo acquistato ha una cilindrata inferiore a 1.300 c.c. (limite che non si applica alle famiglie con almeno 6 componenti, senza altri veicoli).

Le suddette agevolazioni:

- possono essere usufruite anche rottamando un veicolo intestato ad un familiare convivente;
- non si applicano, invece, agli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La durata delle agevolazioni

Le agevolazioni in esame si applicano ai contratti di acquisto dei veicoli nuovi stipulati dal 3.10.2006 al 31.12.2007.

11.2.2 La sostituzione di autocarri

È previsto un contributo di 2.000,00 euro per l'acquisto di autocarri nuovi che:

- rispettino le direttive "Euro 4" o "Euro 5";
- siano di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Per usufruire del contributo occorre rottamare un autocarro:

- immatricolato come "Euro 0" o "Euro 1";
- avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Le suddette agevolazioni:

- possono essere usufruite anche rottamando un veicolo intestato ad un familiare convivente;
- non si applicano, invece, agli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La durata delle agevolazioni

Le agevolazioni in esame si applicano ai contratti di acquisto dei veicoli nuovi stipulati dal 3.10.2006 al 31.12.2007.

11.2.3 L'acquisto di veicoli alimentati a gas, GPL, elettrici o a idrogeno

È previsto un contributo per l'acquisto di autovetture e autocarri (fino a 3,5 tonnellate) nuovi:

- alimentati esclusivamente o anche a gas metano o a GPL;
- oppure con alimentazione elettrica o a idrogeno.

Il contributo è pari a:

- 1.500,00 euro;
- ovvero 2.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le agevolazioni in esame:

- sono cumulabili con quelle previste per la "rottamazione";

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- non si applicano, invece, agli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La durata delle agevolazioni

Le suddette agevolazioni si applicano ai contratti di acquisto dei veicoli nuovi stipulati dal 3.10.2006 al 31.12.2009.

11.2.4 La rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo senza acquisto di un veicolo nuovo

Per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, senza acquisto di un veicolo nuovo, è concesso:

- un contributo pari al costo di demolizione, fino a 80,00 euro per veicolo;
- il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale per un anno.

La durata delle agevolazioni

Le suddette agevolazioni si applicano agli autoveicoli consegnati ad un demolitore dall'1.1.2007 al 31.12.2007.

11.2.5 La sostituzione di motocicli

Per la rottamazione dei motocicli più inquinanti ("Euro 0") e l'acquisto di un motociclo nuovo che rispetti la direttiva "Euro 3", sono previsti:

- l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità;
- un contributo per le spese di rottamazione, fino ad 80,00 euro per motociclo.

La durata delle agevolazioni

Le suddette agevolazioni si applicano ai contratti di acquisto dei motocicli nuovi stipulati dall'1.12.2006 al 31.12.2007.

11.3 LE ALTRE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Tra le altre agevolazioni contenute nella legge Finanziaria 2007, si segnalano:

- la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate;
- la concessione di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;
- la concessione di un credito d'imposta alle imprese agricole e agroalimentari, in relazione alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione e di controllo della qualità;
- un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa, pari al 36%, dei costi sostenuti per determinati interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, in relazione ai due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2006.

12 LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si segnalano le più importanti novità in materia di lavoro e previdenza.

12.1 GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

A decorrere dall'1.1.2007, deve essere comunicato al Centro per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'instaurazione di un rapporto di:

- lavoro subordinato;
- collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
- socio lavoratore di cooperativa;

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- associato in partecipazione con apporto lavorativo;
- tirocinio di formazione ed orientamento (o altra esperienza lavorativa assimilata).

12.1.1 Il contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati:

- i dati anagrafici del lavoratore;
- la data di assunzione;
- la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;
- la tipologia contrattuale;
- la qualifica professionale;
- il trattamento economico e normativo applicato.

12.1.2 Il termine per effettuare la comunicazione

La comunicazione deve avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, anche se si tratta di un giorno festivo.

Solo in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva, entro il giorno antecedente:

- delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
- della data di inizio della prestazione.

12.1.3 Le modalità di effettuazione della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata con un mezzo in grado di fornire una documentazione avente data certa di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, consegna diretta allo sportello del Centro competente, fax, posta elettronica certificata, trasmissione telematica con validazione temporale).

12.1.4 La comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro

A decorrere dall'1.1.2007, i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare al Centro per l'impiego la cessazione dei suddetti rapporti di lavoro:

- quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato;
- ovvero, per i rapporti a tempo determinato, nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

La comunicazione deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla cessazione.

12.2 LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La legge Finanziaria 2007 promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

A tal fine, è previsto un vero e proprio procedimento consensuale di "stabilizzazione", articolato nei seguenti passaggi:

- stipulazione, entro il 30.4.2007, a livello aziendale o territoriale, di accordi sindacali per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 24 mesi;
- sottoscrizione, da parte delle aziende e dei lavoratori interessati, di atti individuali di conciliazione e stipulazione del contratto di lavoro subordinato;
- versamento alla Gestione separata INPS, da parte del solo datore di lavoro, di un contributo straordinario integrativo pari al 50% della quota di contribuzione a carico del committente, dovuta per i periodi di validità dei contratti di collaborazione interessati dalla trasformazione.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Il completamento della procedura di stabilizzazione determina una serie di effetti premiali per il datore di lavoro che vi proceda, quali, in particolare:

- la preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva sui pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto di collaborazione;
- l'estinzione di eventuali reati in materia di versamento di contributi o premi, nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative ed altri oneri accessori connessi alla denuncia e al versamento di contributi e premi.

12.3 L'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ARTIGIANI E I COMMERCianti

La Finanziaria 2007 ridetermina l'ammontare delle aliquote contributive INPS per gli artigiani e i commercianti, fissandole in misura pari al:

- 19,5%, per il 2007;
- 20%, a decorrere dall'1.1.2008.

Al riguardo, dovrà essere chiarito se:

- rimangono applicabili le agevolazioni per i collaboratori familiari fino a 21 anni di età;
- le suddette aliquote devono essere elevate di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il primo scaglione di reddito e fino al raggiungimento del massimale annuo.

Il contributo per la “rottamazione dei negozi”

Per gli iscritti alla gestione commercianti, rimane invece fermo l'ulteriore contributo dello 0,09% per la c.d. “rottamazione dei negozi”.

12.4 L'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2007 aumenta la contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i lavoratori a progetto), i professionisti senza Cassa, gli associati in partecipazione, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi occasionali e gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

12.4.1 I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori “a progetto” e i professionisti senza Cassa

Le nuove aliquote sono stabilite al:

- 23,50% (compreso il contributo assistenziale dello 0,50%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati (nel 2006 l'aliquota era pari al 18,20-19,20%);
- 16%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (nel 2006 erano applicabili le aliquote del 10% o del 15%).

Dovrà essere chiarito se, in relazione all'aliquota del 23,50%, rimane applicabile l'aumento dell'1% in caso di superamento del primo scaglione di reddito.

La ripartizione dell'onere contributivo

Resta fermo che, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori “a progetto”, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

Nei confronti dei professionisti senza Cassa rimane ferma la facoltà di addebitare in fattura una rivalsa del 4% dei compensi lordi.

La “cassa allargata”

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa relativi al 2006 e corrisposti fino al 12.1.2007, rimangono applicabili le precedenti aliquote.

12.4.2 Gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro

Le nuove aliquote sono stabilite al:

- 23,50% (compreso il contributo assistenziale dello 0,50%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati (nel 2006 l'aliquota era pari al 18,20-19,20%);
- 23%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (nel 2006 l'aliquota era pari al 17,70-18,70%).

Anche in tale caso dovrà essere chiarito se, in relazione all'aliquota del 23,50%, rimane applicabile l'aumento dell'1% in caso di superamento del primo scaglione di reddito.

La ripartizione dell'onere contributivo

Resta ferma la suddivisione del contributo:

- per il 55%, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante 45%, a carico dell'associato.

12.4.3 I venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali

Le aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi si applicano anche ai venditori a domicilio e ai lavoratori autonomi occasionali, ferma restando la franchigia di 5.000,00 euro annui (considerando complessivamente i redditi derivanti da tali prestazioni, anche se relativi a rapporti di lavoro con più committenti).

La ripartizione dell'onere contributivo

Resta ferma la suddivisione del contributo:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

13 LE ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

13.1 L'INCREMENTO DELLA DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE PER I REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL'INGEGNO

Vengono modificate le modalità di determinazione del reddito derivante dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (c.d. diritti d'autore).

In particolare, la percentuale di riduzione del reddito a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ordinariamente prevista nella misura del 25% dei proventi riscossi, viene incrementata al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

13.2 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

La legge Finanziaria 2007 ha subordinato la facoltà di compensare, nel modello F24, crediti fiscali e contributivi alla preventiva comunicazione di tale intento all'Amministrazione finanziaria.

I titolari di partita IVA che intendano effettuare la compensazione tra debiti e crediti d'imposta per un importo superiore a 10.000,00 euro devono infatti darne comunicazione, per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, indicando:

- l'importo della compensazione;
- la tipologia dei crediti oggetto di compensazione.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

La comunicazione, da parte del contribuente, deve avvenire almeno 5 giorni prima dalla data in cui si intende effettuare la compensazione. Se l'Amministrazione finanziaria non comunica la propria eventuale opposizione alla compensazione entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, opera il silenzio assenso, con la conseguenza che il contribuente potrà procedere liberamente alla compensazione.

Provvedimento attuativo e decorrenza

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina non è quindi ancora applicabile.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario